

Sacchetti in plastica e l'obbligo di addebitarne il costo da parte dei commercianti

Come noto, a decorrere dall'1 gennaio 2018, ai commercianti è vietato "omaggiare" borse e sacchetti **IN PLASTICA** forniti ai propri clienti per il trasporto delle merci acquistate.

Tale novità non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti alimentari da "pesare", ma in generale riguarda tutti gli esercizi che utilizzano borse in plastica, siano esse biodegradabili, compostabili o comunque conformi alle caratteristiche previste dalla norma riguardo al loro spessore e alla percentuale di plastica riciclata di cui risultano essere composti, anche se utilizzati per il trasporto di prodotti non alimentari, siano essi riutilizzabili con maniglia esterna (ossia applicata), o riutilizzabili con maniglia interna (ossia parte integrante del sacchetto).

*L'obbligo **NON riguarda** le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in poliammide o in materiali diversi da polimeri.*

Pertanto i commercianti dovranno addebitare al cliente il costo della "borsetta" in plastica **prevedendo una voce distinta sullo scontrino fiscale o sulla fattura emessa**. La norma non stabilisce un prezzo specifico che quindi, a discrezione del singolo commerciante, potrà essere anche pari a euro 0,01, e sul prezzo stabilito dovrà essere applicata obbligatoriamente l'IVA del 22%.

D'obbligo adeguare i registratori di cassa affinché la cessione del "sacchetto" venga ben evidenziata sullo scontrino.

La violazione ai citati obblighi sarà punita con la sanzione da euro 2.500 a euro 25.000.

Bergamo, 11 gennaio 2018

- L E A D E R S -

Via Paglia n.21/B - 24122 BERGAMO

Tel. 035-3833132 Fax 035-3833240

www.leaders.it